



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SERVIZIO POLIZIA LOC./PROT CIVILE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

n. 74 del 17/07/2024

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE, DELLA SOSTA E FERMATA IN VIA CABOTO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che sono in corso i lavori preparatori e di successiva costruzione del plesso scolastico che sorgerà nel Viale delle Palme ad opera della Ditta Silvano;

PRESO ATTO che l'esecuzione dei lavori su menzionati hanno comportato lo sgombero di una parte di area di parcheggio pubblico libero (stalli di sosta di colore bianco) sita in Via Caboto nonché la cancellazione sul lato sinistro della stessa degli stalli di sosta liberi via fino al termine della Via mediante l'applicazione dell'Ordinanza n° 1/2024;

APPURATO che per consentire il corretto svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta Silvano, tutelando la sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, la pubblica incolumità nonché quella delle maestranze impegnate nelle operazioni, occorre di fatto interdire anche la sola fermata sul lato sinistro di Via Caboto e precisamente dal civico n° 8 al civico n° 2 almeno fino al termine dei lavori;

RICONOSCIUTA la necessità, onde consentire l'imminente l'esecuzione dei lavori, di regolamentare opportunamente la circolazione stradale in quando i citati interventi andranno ad interessare la strada aperta al traffico di Via Caboto;

RITENUTO che con l'esecuzione dei lavori su descritti risulta necessario, al fine della sicurezza della circolazione e dell'incolumità delle persone e utenti in genere, istituire delle modifiche temporanee in ordine alla sosta e fermata veicolare onde evitare intralcio ai mezzi pesanti di lavoro che transiteranno continuamente lungo la via "de quo";

VISTO l'art. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 157, comma 5 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

RICHIAMATO l'art. 351, comma 2 del *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione* del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO dell'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo, nonché il comma 4 dello stesso articolo in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

RICHIAMATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.i, T.U. Enti Locali che attesta la propria competenza ad adottare il presente atto;

ORDINA

Il **divieto di sosta e fermata**, sul lato sinistro di Via Caboto dal civico n° 8 al civico n° 2 e comunque fino alla fine della stessa Via, per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa indicati di riqualificazione urbana per la costruzione del nuovo plesso scolastico, a far data dal **16.07.2024** fino al termine dei lavori, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e primo intervento e della Forza Pubblica e garantendo nel contempo il passaggio ai pedoni.

Che mentre gradualmente avanzeranno i lavori nel tratto di strada di Via Caboto possa essere disposta, a seconda delle esigenze della circolazione che emergeranno, la modifica o integrazione dell'attuale segnaletica stradale sia orizzontale che verticale vigente che verrà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Che la prescritta segnaletica stradale fissa o mobile, da concordare preventivamente con codesto Comando di P.L., dovrà essere posta nelle zone interessate nonché in quelle immediatamente adiacenti ai lavori, in modo tale da consentire la piena operatività dei

mezzi d'opera e del cantiere medesimo o altro, a cura del Servizio LL.PP. o della ditta esterna incaricata dei lavori, almeno 48 ore prima secondo quanto disposta dalla normativa del C.d.S.

Che le ditte incaricate dovranno provvedere alla posa, controllo e mantenimento in efficienza, sia di giorno e, se occorrente, anche di notte, della prescritta segnaletica.

INFORMA

Che a chiunque violasse le disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno contestate le sanzioni amministrative previste del Codice della Strada, i veicoli rinvenuti in sosta e fermata nelle aree indicate, saranno sanzionati e rimossi coattivamente con spese a carico dei trasgressori.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dei lavori da eseguire.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata da titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto e, in ogni caso, non costituisce titolo autorizzatorio.

Eventuali danni a persone o cose causati durante e per l'esecuzione dei lavori su descritti saranno a completo carico dell'azienda esecutrice degli stessi previa richiesta degli aventi diritto manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Copia del presente provvedimento dovrà essere riportata sui pannelli integrativi collocati nelle zone di interesse.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, proporre entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 7 Agosto del 1990 n° 241 è il firmatario della presente quale responsabile della XIII settore denominato Polizia Locale e Protezione civile.

Taggia, lì 16 Luglio 2024.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Massimo CRUDO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82/2005